

Tribunale di Vicenza, 21 dicembre 2009 – Pres. Bozza – Est. Limitone.

**Accordi di ristrutturazione – Deposito della mera proposta di accordo – Produzione degli effetti propri dell'accordo definitivo – Inidoneità – Necessità di provvedere in merito – Insussistenza.**

*La mera proposta di accordo di ristrutturazione, depositata in tribunale ed anche presso il registro delle imprese, non è idonea a produrre gli effetti propri dell'accordo approvato dai creditori, sicché il Tribunale non deve provvedere sulla stessa. (gl) (riproduzione riservata)*

Il Tribunale (omissis)  
ha pronunciato il seguente

# IL CASO.it

DECRETO

- visto il deposito della proposta di accordo di ristrutturazione effettuato il 13.10.2009 dalla società T. srl in liquidazione, con sede in \* (VI), via \*, in forza di delibera assembleare del 19.5.2009, verbale Notaio I. di \* (VI), che si afferma contestualmente depositato presso il Registro delle Imprese;

- rilevato e ritenuto che:

- a) è stata depositata in Tribunale una mera proposta e non l'accordo definitivamente approvato dai creditori, sicché essa non è idonea a produrre gli effetti propri dell'accordo di ristrutturazione, così come previsti dall'art. 182bis l.f., né comporta per il Tribunale la necessità di provvedere nel merito della proposta di accordo;
- b) la proposta, quand'anche sia stata depositata presso il Registro delle Imprese, la qual cosa non è documentata agli atti, non è allo stesso modo idonea a produrre gli effetti propri dell'accordo approvato;
- c) di conseguenza, il Tribunale non ritiene di dover adottare alcun provvedimento, né in presente, né allo scadere del termine di 60 gg. dal deposito della proposta medesima;

P. Q. M.

visti gli artt. 161 e 182bis L.F.;

dichiara non luogo a provvedere sulla proposta di accordo di ristrutturazione depositata dalla società T. srl, in liquidazione, con sede \* (VI), via \* n. \* (P.Iva \*);

ordina che il presente decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f.

Vicenza, 10.12.2009